

22.407 s Iv.pa. Bauer. Ripartizione del canone radiotelevisivo
22.417 s Iv.pa. Chassot. Misure di promozione a favore dei media elettronici

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati

del' 21 giugno 2024

Maggioranza

Minoranza (Friedli Esther, Stark)

Non entrare in materia

Maggioranza

Minoranza (Friedli Esther, ...)

**Legge federale
sulla radiotelevisione
(LRTV)**

**Legge federale
...**

...

(Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici)

(Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali)
(vedi Capitolo 3; ...)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

1 FF 2024 ...

2 FF 2024 ...

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

I

La legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi). Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC).

² La presente legge non è applicabile alle offerte che hanno una portata editoriale limitata. Il Consiglio federale definisce i criteri.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a. *programma*: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;

b. *trasmissione*: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;

Art. 1, rubrica, cpv. 1 e ^{1bis}

Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina:

a. l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi);

Maggioranza

b. le misure di sostegno a favore dei media elettronici.

^{1bis} Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 1997⁴ sulle telecomunicazioni (LTC).

Minoranza (Friedli Esther, ...)

b. *Stralciare*
(vedi Capitolo 3, ...)

Art. 2 lett. a^{bis}

Nella presente legge si intende per:

Maggioranza

a^{bis}. *media elettronici*: offerte mediatiche trasmesse attraverso tecniche di telecomunicazione, destinate al pubblico in generale ed elaborate secondo criteri redazionali;

Minoranza (Friedli Esther, ...)

a^{bis}. *Stralciare*
(vedi Capitolo 3, ...)

³ RS 784.40

⁴ RS 784.10

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio degli Stati**

- c. *trasmissione redazionale*: ogni trasmissione che non sia pubblicità;
- c^{bis}. *contenuto redazionale*: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radio-televisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);
- d. *emittente*: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;
- e. *programma svizzero*: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;
- f. *trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione*: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC);
- g. *diffusione*: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;
- h. *servizio di telecomunicazione*: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
- i. *servizio abbinato*: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma;
- j. *preparazione tecnica*: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la moltiplicazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio degli Stati**

- k. *pubblicità*: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;
- l. *televendita*: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;
- m. *trasmissione di televendita*: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;
- n. *programma di televendita*: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;
- o. *sponsorizzazione*: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;
- p. *canone radiotelevisivo*: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1.

Diritto vigente

Art. 38 Principio

¹ Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con partecipazione al canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono:

- a. nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura;
- b. negli agglomerati, un contributo all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale mediante una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro.

² Le concessioni con partecipazione al canone danno diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura (diritto d'accesso) e all'attribuzione di una quota del canone.

³ Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone.

⁴ La concessione stabilisce perlomeno:

- a. la zona di copertura e il tipo di diffusione;
- b. le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione;
- c. le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere.

⁵ ...

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 38 cpv., 3 secondo periodo

Maggioranza

Minoranza (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller)

³ ...
una sola concessione con partecipazione al canone. Concessioni supplementari di questo tipo possono essere rilasciate a emittenti televisive locali che assicurano una cronaca indipendente e regolare della politica nazionale e cantonale.

Diritto vigente

Art. 40 Partecipazione al canone

¹ Le concessioni con partecipazione al canone secondo l'articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 4–6 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina:

- a. al momento di stabilire l'importo del canone, le quote attribuite rispettivamente alla radio e alla televisione, tenendo conto del fabbisogno necessario all'adempimento dei mandati di prestazioni conformemente all'articolo 38 capoverso 1; e
- b. la percentuale massima che questa quota deve rappresentare rispetto alle spese d'esercizio delle singole emittenti.

² Il DATEC stabilisce la quota dei proventi del canone attribuita a ogni concessionario per un periodo determinato. A tale scopo, tiene conto dell'ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell'investimento, spese di diffusione incluse, necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni.

³ Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.

Art. 68a Importo del canone e chiave di ripartizione

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per:

- a. finanziare i programmi e l'ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2, terzo periodo

¹ Le concessioni con partecipazione al canone secondo l'articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 6–8 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina:

² ...

... il mandato di prestazioni. Stabilisce le rispettive quote dei concessionari in modo che aumentino adeguatamente rispetto al precedente periodo di concessione e tenendo conto del rincaro.

Art. 68a cpv. 1 lett. h

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per:

Diritto vigente

- b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 38–42);
- c. sostenere la Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (art. 81);
- d. promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie di diffusione (art. 58);
- e. finanziare l'adattamento alle esigenze degli audiolibri delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione (art. 7 cpv. 4);
- f. i compiti dell'organo di riscossione, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell'UFCOM, nonché dei Cantoni e dei Comuni in relazione alla riscossione del canone e all'applicazione dell'obbligo di pagare il canone (art. 69d–69g e 70–70d);
- g. finanziare la conservazione dei programmi (art. 21).

² Il Consiglio federale stabilisce la ripartizione dei proventi del canone tra gli scopi di cui al capoverso 1. Può determinare separatamente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all'ulteriore offerta editoriale della SSR.

³ Nello stabilire l'importo del canone, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Se vi deroga, ne espone pubblicamente i motivi.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio degli Stati**

Maggioranza

- h. le misure di sostegno a favore dei media elettronici (art. 76–76c).

Minoranza (Friedli Esther, ...)

- h. *Stralciare*
(vedi Capitolo 3, ...)

Diritto vigente

Capitolo 3: Formazione e formazione continua dei programmisti

Art. 76

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua dei programmisti, in particolare mediante contributi a istituti di formazione e di formazione continua. L'UFCOM disciplina i criteri d'attribuzione e decide in merito al versamento dei contributi.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio degli Stati**

Titolo prima dell'art. 76

Maggioranza

Capitolo 3: Misure di sostegno a favore dei media elettronici

Art. 76 Formazione e formazione continua

¹ L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, istituti indipendenti che propongono in modo continuativo formazioni e formazioni continue improntate alla prassi e destinate a chi opera nelle redazioni dei media elettronici, segnatamente formazioni di base e formazioni continue nel settore del giornalismo d'informazione.

² I diplomi e i certificati rilasciati da questi istituti devono essere riconosciuti dal settore.

Inserire gli art. 76a–76c prima del titolo del capitolo 4

Art. 76a Autoregolamentazione del settore

L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, organizzazioni riconosciute nel settore che elaborano regole per la prassi giornalistica e vigilano sul loro rispetto.

Art. 76b Prestazioni di agenzie

¹ L'UFCOM può sostenere finanziariamente, su loro richiesta, agenzie di stampa e agenzie che propongono contenuti audiovisivi a condizione che tali agenzie rivestano importanza nazionale e che la loro offerta sia equivalente in tedesco, francese e italiano.

² La richiesta di sostegno finanziario deve essere motivata.

³ La distribuzione di dividendi è vietata durante il periodo in cui l'agenzia beneficia del sostegno finanziario dell'UFCOM.

Minoranza (Friedli Esther, Stark, Wicki)

Capitolo 3: Stralciare (art. 76–art. 76c)
(vedi sottotitolo, art. 1 cpv. 1 lett. b, art. 2 lett. a^{bis} e art. 68a cpv. 1 lett. h)

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio degli Stati**

⁴ La SSR può collaborare con agenzie di stampa o detenere una partecipazione nelle stesse.

Art. 76c Disposizioni comuni

¹ L'UFCOM calcola i contributi di cui agli articoli 76–76b in base ai costi computabili delle attività sostenute.

² Il Consiglio federale stabilisce la quota dei costi computabili. Tale quota ammonta al massimo all'80 per cento.

Maggioranza

Minoranza (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller)

^{2bis} I contributi di sostegno sono versati proporzionalmente alla somma dei contributi degli enti finanziatori delle organizzazioni sostenute. La base di calcolo è costituita dalla somma dei contributi degli enti finanziatori nel 2024.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità di computazione dei costi e i relativi giustificativi da fornire in modo che siano considerate soltanto le prestazioni a favore dei media elettronici.

⁴ I contributi sono finanziati mediante i proventi del canone radiotelevisivo (art. 68a). La quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.